

Spett.le
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
E AUTORIZZAZIONI
Viale della Fiera, 8
40127 Bologna (BO)

Spett.le
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
(SAC) DI BOLOGNA
Via San Felice, 25
40122 Bologna (BO)

Oggetto: Oggetto: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica con configurazione di AGRIVOLTAICO AVANZATO denominato Saletto, Via snc, Comune Bentivoglio (BO).
Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.
DICHIARAZIONE SULL'APPLICABILITA' DEL D.M. N. 52 DEL 30.03.2015

Il sottoscritto PAOLO FAGNOLI, nato a Faenza (RA), il 01.07.1972, in qualità di Legale Rappresentante della Società Baldo s.r.l. con sede legale in via Vittori n.20, Faenza (RA), Codice Fiscale e Partita IVA 02736330396 e iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna, REA RA - 227381

DICHIARA

Che l'intervento in oggetto ricade in zone in cui si applicano i criteri e le soglie individuate nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. In particolare, all'interno di un chilometro dall'impianto è presente un altro impianto fotovoltaico a terra.

È cura del Proponente, Baldo s.r.l., presentare nella documentazione progettuale documentazione fotografica per la valutazione di tale effetto a livello paesaggistico.

Che, alla data del 21 04 2023 è entrato in vigore il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, come modificato dalla legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»;

Che, tale decreto-legge prevede all'art.47, la non assoggettabilità alla Verifica di VIA per impianti fotovoltaici di taglia inferiore a 10 MW che ricadono in Area Idonea Ope Legis. *((11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché: a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20; b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. 11-ter.*

Distinti saluti
LEGALE RAPPRESENTANTE

Faenza il 12/06/2023

Paolo Fagnoli
Baldo s.r.l.